

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno venerdì 02 **del mese di** agosto
dell' anno 2013 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco	Presidente
2) Saliera Simonetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Bortolazzi Donatella	Assessore
5) Freda Sabrina	Assessore
6) Gazzolo Paola	Assessore
7) Lusenti Carlo	Assessore
8) Marzocchi Teresa	Assessore
9) Melucci Maurizio	Assessore
10) Mezzetti Massimo	Assessore
11) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: ISTITUZIONE DEL COMITATO UNITARIO PER LA RICOSTRUZIONE - ART. 13 L.R. 16/2012.

Cod.documento GPG/2013/1260

Num. Reg. Proposta: GPG/2013/1260

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modifiche e integrazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, recante: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Vista la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16, "Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012" e in particolare l'art. 13, comma 5, che prevede l'istituzione del Comitato Unitario per la Ricostruzione, da qui in avanti CUR;

Premesso che:

- con la L. R. n. 16 del 2012 è stata fissata la disciplina regionale finalizzata alla ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;
- ai fini della ricostruzione, l'art. 12 della L. R. n. 16 del 2012 prevede che i Comuni interessati, rientranti tra quelli di cui all'art. 1, della stessa L. R. n. 16 del 2012, si possano dotare di uno specifico piano, denominato "Piano della ricostruzione", i cui compiti specifici sono stabiliti dallo stesso art. 12;
- ai sensi dell'art. 13, comma 5, della L.R. 16 del 2012 con delibera di Giunta regionale viene istituito il Comitato Unitario per la Ricostruzione (da qui in avanti CUR), il quale ha il compito:
 - di rilasciare, ai sensi dello stesso art. 13, comma 5, ai Comuni che elaborano il Piano della ricostruzione l'intesa unica sostitutiva delle riserve, intese, pareri e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, richiesti dalla legislazione vigente per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi;
 - di formulare, ai sensi dell'art. 4, comma 15, le osservazioni ai fini dell'approvazione dei PUA di iniziativa privata o pubblica relativi alle previsioni

dei PSC adottati o approvati ovvero dei POC adottati alla data del 20 maggio 2012, presentati o adottati entro il 31 dicembre 2013;

Considerato che ai sensi del citato art. 13, comma 5, della L.R. 16 del 2012:

- il CUR è un organo collegiale composto dai rappresentanti della Regione, della Provincia e del Comune territorialmente competente o dell'Unione di Comuni cui siano state conferite le funzioni di pianificazione;
- alle sedute del CUR partecipano gli enti e gli organismi regionali e locali, competenti al rilascio dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del piano della ricostruzione;
- nei casi in cui il piano della ricostruzione interessi beni culturali o paesaggistici, è invitato a partecipare alle sedute del CUR un rappresentante della Direzione regionale del Ministero per i beni e le attività culturali;
- la partecipazione dei componenti al CUR non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale e non dà luogo a riconoscimenti di indennità, compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati;

Dato atto che:

- in base all'art. 13, comma 5, della L. R. n. 16 del 2012, il CUR opera sulla base delle modalità stabilite al momento della istituzione e con finalità di accelerare la tempistica e conseguire la semplificazione dei procedimenti;
- è, inoltre, opportuno far sì che il CUR eserciti le proprie funzioni garantendo uniformità nell'esame dei piani presentati dai Comuni interessati e omogeneità nell'applicazione delle disposizioni di legge e delle norme di funzionamento dettate dal presente atto;
- pertanto, è necessario stabilire norme di funzionamento che consentano al CUR di esercitare i compiti previsti dalla normativa regionale nel rispetto delle finalità sopra specificate;

Dato atto, inoltre, per quanto riguarda i componenti del CUR ai sensi dell'art. 13 comma 5, della L. R. n. 16 del 2012, di stabilire che:

- il rappresentante della Regione è nominato dalla Giunta regionale;
- il rappresentante di ciascuna Provincia è nominato dall'organo istituzionalmente competente in tempo utile allo svolgimento delle attività assegnate al CUR dalla normativa regionale;
- il rappresentante del Comune viene nominato dall'organo istituzionalmente competente contestualmente alla adozione del piano della ricostruzione di cui all'art. 12 della L. R. n. 16 del 2012 ovvero all'invio del PUA nei casi di cui all'art. 4, comma 15, della stessa L. R. n. 16 del 2012, così da consentire il perfezionamento della composizione dell'organo collegiale;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 5, della L. R. n. 16 del 2012:

- di istituire il Comitato Unico per la Ricostruzione (CUR) ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali previste dalla L. R. n. 16 del 2012;
- di nominare il rappresentante della Regione all'interno del CUR e il rappresentante supplente, nei casi di impedimento;
- di approvare le "Norme per il funzionamento del Comitato Unitario per la Ricostruzione (CUR)", di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto del parere allegato;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. di istituire, ai sensi dell'art. 13, comma 5, della L. R. n. 16 del 2012, il Comitato Unitario per la Ricostruzione (CUR) ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali previste dalla L. R. n. 16 del 2012 e meglio specificate nella premessa, che è parte integrante della presente deliberazione;
2. di nominare quale rappresentante della Regione il Responsabile del Servizio Pianificazione urbanistica, paesaggio e uso sostenibile del territorio, il quale svolge all'interno del CUR il ruolo di Presidente;
3. di nominare, quale rappresentante supplente in caso di impedimento, il Responsabile del Servizio Programmazione territoriale e sviluppo della montagna;

4. di approvare le "Norme per il funzionamento del Comitato Unitario per la Ricostruzione (CUR)", di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, cui devono attenersi i componenti del CUR nello svolgimento delle attività istituzionali;
5. di dare atto che ogni Provincia nomina il proprio rappresentante all'interno del CUR, e il rappresentante supplente per i casi di impedimento, con atto dell'organo istituzionalmente competente, in tempo utile allo svolgimento delle attività assegnate allo stesso CUR dalla normativa regionale;
6. di dare atto, inoltre, che ogni Comune nomina il proprio rappresentante all'interno del CUR, e il rappresentante supplente per i casi di impedimento, con atto dell'organo istituzionalmente competente, contestualmente all'adozione o al deposito presso i siti istituzionali della Regione e della Provincia del piano della ricostruzione ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L. R. n. 16 del 2012, ovvero al momento dell'invio alla Regione e alla Provincia del PUA presentato o adottato nei limiti di cui all'art. 4, comma 15, della stessa L. R. n. 16 del 2012;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Allegato

"Norme per il funzionamento del Comitato Unitario per la Ricostruzione (CUR)"

Art. 1 Composizione

1. Il Comitato Unitario per la Ricostruzione (CUR) è composto dai componenti di diritto indicati dall'articolo 13, comma 5, della L. R. 21 dicembre 2012, n. 16, recante "Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e il 29 maggio 2012", che ne stabilisce le competenze.
2. Il rappresentante della Regione, è nominato dalla Giunta regionale ed è legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione regionale su tutte le decisioni di competenza, in applicazione delle disposizioni della L. R. n. 16 del 2012. La Giunta regionale nomina contestualmente un componente supplente per i casi di assenza e impedimento, il quale svolge gli stessi compiti assegnati al rappresentante e con gli stessi limiti e modalità.
3. Il rappresentante della Regione assume il ruolo di Presidente del CUR. Il Presidente ha il compito di organizzare e coordinare le attività del CUR secondo le disposizioni della legislazione regionale e sulla base delle presenti norme.
4. I componenti del CUR in rappresentanza delle Province e dei Comuni, ovvero della Unione dei Comuni cui siano state conferite le funzioni di pianificazione, e i loro supplenti, sono legittimati a partecipare alle sedute del CUR sulla base dell'atto di nomina o dell'atto dell'organo istituzionalmente competente, con il quale sono delegati ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione sulle decisioni di competenza.
5. I rappresentanti degli enti e organismi invitati alle sedute del CUR al fine della espressione dei pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, sono legittimati a partecipare alle sedute del CUR sulla base dell'atto di nomina o dell'atto di nomina dell'organo istituzionalmente competente, con il quale sono delegati ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione sulle decisioni di competenza.

Art. 2 Competenze del CUR

1. Il CUR svolge le attività previste dalla legislazione regionale, in particolare dall'art. 13, della L. R. n. 16 del 2012, e dall'art. 4, comma 15, della stessa L. R. 16 del 2012.
2. L'intesa rilasciata dal CUR ai Comuni sui piani di ricostruzione o loro eventuali varianti, ai sensi dell'art. 13, comma 5, della L. R. n. 16 del 2012, e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento di funzionamento, è sostitutiva di tutte le riserve, intese, pareri e ogni altro atto di assenso comunque denominato richiesto dalla legislazione vigente per l'approvazione degli strumenti urbanistici. L'intesa rilasciata dal CUR viene trasmessa via posta elettronica certificata alla Giunta regionale, al Comune e alla Provincia competenti, anche ai fini dell'attuazione di quanto disposto dall'art. 5, comma 8, della L. R. n. 20 del 2000.
3. In ottemperanza di quanto previsto dall'art. 4, comma 15, della L. R. n. 16 del 2012, il CUR esprime le osservazioni di cui all'art. 35, comma 4, della L. R. n. 20 del 2000, in merito ai piani urbanistici attuativi, di iniziativa privata o pubblica, relativi alle previsioni del PSC adottato o approvato ovvero del POC adottato, presentati o adottati entro il 31 dicembre 2015.
4. Nello svolgimento delle attività istituzionali, il CUR applica le disposizioni stabilite dagli art. 13 e 4, comma 15, della L. R. n. 16 del 2012, e dalle disposizioni del presente regolamento di funzionamento, integrandole, ove necessario, con le disposizioni della legislazione urbanistica regionale e della legislazione in materia di procedimento amministrativo.
5. Il CUR opera con la finalità di accelerare la tempistica, conseguire la semplificazione dei procedimenti, garantendo l'uniformità nell'esame dei piani presentati dai Comuni interessati e l'omogeneità nell'applicazione delle disposizioni di legge e delle norme di funzionamento dettate dal presente atto.

Art. 3

Struttura tecnico operativa regionale

1. Il CUR per l'esercizio dei propri compiti istituzionali si avvale della Struttura tecnico operativa regionale, individuata mediante determinazione del Direttore Generale alla Programmazione territoriale e negoziata, Intese la quale assolve ai compiti di segreteria tecnico-amministrativa, nonché di istruttoria tecnica dei piani inviati all'esame del CUR, ai sensi della L.R. n. 16 del 2012, congiuntamente ai rappresentanti della Provincia e del Comune competenti.

2. È compito della segreteria tecnico-amministrativa provvedere agli adempimenti necessari al funzionamento del CUR, in particolare alla predisposizione dei verbali delle riunioni e dei provvedimenti finali. La segreteria, inoltre, ai fini della accelerazione dei tempi del procedimento, comunica l'avvio dell'esame dei piani da parte del CUR a tutti gli Enti e organismi regionali e locali, competenti al rilascio dei pareri e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'approvazione del piano della ricostruzione, inclusa la Direzione regionale del Ministero per i beni e le attività culturali nei casi in cui il piano interessi beni culturali o paesaggistici.

Art. 4

Compiti dei Comuni

1. Ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 5, e dell'articolo 4, comma 15, della L. R. n. 16 del 2012, il Comune trasmette i piani adottati al CUR, presso il Servizio regionale Pianificazione urbanistica, paesaggio e uso sostenibile del territorio, e alla Provincia territorialmente competente, in forma digitale, per consentirne il deposito sui siti istituzionali e allo scopo di accelerare e semplificare le attività di istruttoria.
2. Il Comune, inoltre, cura la tempestiva comunicazione dell'avvenuto deposito a tutti gli Enti e organismi regionali e locali, competenti al rilascio dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del piano della ricostruzione, inclusa la Direzione regionale del Ministero per i beni e le attività culturali nei casi in cui il piano interessi beni culturali o paesaggistici.

Art. 5

Funzionamento del CUR

1. Il termine di trenta giorni previsto dall'art. 13 della L.R. n. 16 del 2012, per il rilascio dell'intesa unica del CUR sui piani, decorre dalla data di ricezione degli stessi da parte del Servizio regionale Pianificazione urbanistica, paesaggio e uso sostenibile del territorio, completi degli atti tecnici e amministrativi che li costituiscono nonché delle osservazioni pervenute.
2. Il CUR si riunisce su convocazione del Presidente, cui è data facoltà di convocare una riunione preliminare entro i primi 15 giorni dalla ricezione del piano, al fine di valutare la completezza della documentazione o assumere ogni altro provvedimento utile allo svolgimento della istruttoria tecnica e amministrativa.
3. Il Presidente decide l'ordine del giorno sulla base dei piani presentati al Servizio regionale competente nel

periodo intercorrente dalla precedente seduta e per i quali sia stata completata l'istruttoria tecnica di cui all'art. 3. Il Presidente coordina lo svolgimento delle sedute, raccoglie i pareri e dichiara le risultanze dell'esame congiunto svolto dai componenti del CUR.

4. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le funzioni di presidenza sono svolte dal rappresentante supplente individuato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2.
5. La convocazione della seduta del CUR è comunicata dal Presidente a mezzo di posta elettronica certificata agli altri componenti. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno della seduta, deve pervenire ai componenti almeno 5 giorni prima della seduta, salvo ragioni di urgenza debitamente motivate. La comunicazione è altresì inviata a tutti gli Enti e organismi regionali e locali, competenti al rilascio dei pareri e degli atti di assenso necessari per il rilascio dell'intesa unica al piano della ricostruzione, inclusa la Direzione regionale del Ministero per i beni e le attività culturali nei casi in cui il piano interessi beni culturali o paesaggistici.
6. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti di diritto, anche nei casi di trattazione di oggetti rinviati in una seduta precedente per mancanza di numero legale.
7. In ottemperanza all'art. 13, comma 5, della L. R. n. 16 del 2012, il rappresentante nel CUR della Provincia competente per territorio esprime la valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale del piano nei tempi e nelle modalità previste per il funzionamento del CUR. Tale valutazione viene messa in evidenza nell'Intesa unica rilasciata dal CUR.
8. Le determinazioni finali del CUR sono il risultato delle valutazioni approvate congiuntamente dai componenti, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse.
9. Alle sedute del CUR partecipano, senza diritto di voto, i rappresentanti degli enti e degli organismi regionali e locali competenti al rilascio e agli atti di assenso necessari per l'approvazione dei piani. È altresì invitato a partecipare il rappresentante della Direzione regionale del Ministero per i beni e le attività culturali nei casi in cui il piano esamini interessi beni culturali o paesaggistici, il quale si esprime definitivamente all'interno del CUR sugli aspetti relativi sia ai beni culturali che ai beni paesaggistici. I rappresentanti di tali enti sono legittimanti alla partecipazione sulla base di atto di delega dell'organo istituzionalmente competente, e rilasciano il parere di competenza, in applicazione delle ordinarie disposizioni normative.
10. I Componenti della Struttura tecnico operativa regionale di cui all'art. 3 e i rappresentanti delle Province e dei

Comuni che hanno partecipato all'istruttoria tecnica, partecipano alle sedute con funzione di relatori delle proposte di piano all'esame dell'organo collegiale.

Art. 6
Durata in carica

1. Il CUR dura in carica fino alla completa attuazione degli interventi per la ricostruzione disciplinati dalla L. R. n. 16 del 2012.
2. Quando un componente di diritto cessa dalla carica ricoperta, subentra allo stesso il successore nominato dall'Amministrazione competente.
3. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei loro successori ovvero dell'insediamento del nuovo componente.

Art. 7
Rimborsi spettanti ai componenti

1. La partecipazione al CUR non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e non dà luogo a riconoscimenti di indennità, compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti a comunque denominati.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Enrico Cocchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI INTERNAZIONALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/1260

data 26/07/2013

IN FEDE

Enrico Cocchi

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'